



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

135/2015
Ottobre/11/2015 (*)
Napoli 20 Ottobre 2015

Entro il prossimo 30 ottobre 2015 scade il termine ultimo per la comunicazione beni e finanziamenti soci per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2015.

L'adempimento può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore. Esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici e gli enti non commerciali che non esercitano attività di impresa nonché le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Come noto, il **decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, ha introdotto, nell'ambito del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, una nuova fattispecie che si considera produttiva di **redditi diversi** concernente **l'utilizzo di beni aziendali** da parte dei **soci della società** o da parte dei **familiari dell'imprenditore**, qualora lo stesso avvenga a **titolo gratuito** ovvero a fronte di un **corrispettivo inferiore al valore di mercato** del diritto di godimento.

Tale fattispecie, per espressa previsione normativa, produce, specularmente, in capo all'impresa concedente un effetto di indeducibilità dei costi relativi a detti beni. È stato introdotto, inoltre, uno **specifico obbligo di comunicazione**

all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al detto utilizzo ed è stata prevista un’attività di controllo ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con due **Provvedimenti, del 2 Agosto 2013, nn. 94902 e 94904**, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità ed i termini delle comunicazioni, rispettivamente: dei dati concernenti i **beni concessi in godimento a soci o familiari** e dei dati relativi ai **soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni** nei confronti dell'impresa.

Con il **Provvedimento del 16 Aprile 2014, n° 54581**, l'Agenzia delle Entrate ha altresì stabilito i termini dell'adempimento:

- la **comunicazione dei beni ai soci** deve essere effettuata **entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- la **comunicazione dei finanziamenti ai soci** deve essere effettuata **entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Ergo, **i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare**, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre 2015, **sono obbligati all'adempimento entro il prossimo 30 ottobre 2015.**

In particolare, è stabilito che ai fini del corretto adempimento, **non rileva la data effettiva di invio della dichiarazione** dei redditi la quale, potrebbe essere stata presentata anche prima del 30 settembre 2015, **ma il termine ultimo previsto per la presentazione della stessa, ovvero il 30 settembre 2015.**

La comunicazione può essere effettuata sia dall'impresa concedente che dall'utilizzatore. Tra i **soggetti concedenti**, sono **obbligati** alla comunicazione:

- Imprenditore individuale;
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Società cooperative;
- Stabili organizzazioni di società non residenti;

- Enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla attività commerciale.

Sono escluse dalla norma:

- Società semplici;
- Enti non commerciali;
- Attività agricole;
- Professionisti e Associazioni professionali.

L'**obbligo della dichiarazione** sussiste **anche quando il bene sia stato concesso in godimento in anni precedenti** al periodo di imposta 2014 e quindi oggetto di precedenti comunicazioni a condizione, che **l'utilizzo permanga anche nell'esercizio in questione.**

La comunicazione, in ogni caso, è dovuta **solo allorquando sussista una differenza tra il corrispettivo annuo richiesto dal concedente in relazione al bene concesso in godimento ed il valore di mercato del diritto di godimento.**

La comunicazione beni ai soci è obbligatoria quindi, soltanto **nelle ipotesi in cui si sia realizzato un "reddito diverso"** tassato in capo all'utilizzatore, quale differenza tra i valori come sopra esplicitati.

In tal caso, **l'ammontare del "reddito diverso"** (id: differenza) sarà già stato riportato all'interno del **modello unico 2015**, dall'utilizzatore, al rigo **"RL10"** - *Proventi di cui all'art. 67, lett h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili.*

Si ricorda, da ultimo, che restano **esclusi dall'obbligo di dichiarazione**, così come stabilito dalla **Circolare Ministeriale n° 24/E/2012** :

- I **beni concessi in godimento agli amministratori**;
- I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, **qualora detti beni costituiscano fringe benefit**, di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR.

Ovvero, i beni concessi in godimento che soddisfino, **congiuntamente i seguenti requisiti**:

- abbiano un **valore non superiore ad € 3.000,00** al netto dell'IVA;
- siano **compresi in una categoria residuale** diversa da quella delle autovetture, unità da diporto, aeromobile e immobile come, ad esempio: **telefoni cellulari, notebook**, etc..

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN